

COMUNE DI VILLARICCA PROVINCIA DI NAPOLI



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 20.06.2012	OGGETTO: Approvazione Regolamento per la videosorveglianza.
----------------------	--

L'Anno duemiladodici il giorno venti del mese di giugno alle ore 19,05, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata comunicata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Consigliere				Consigliere		
1	Di Marino Giosuè	P		9	Coscione Giuseppe	P	
2	Cicarelli Rocco	P		10	Cimmino Michele	P	
3	Santopaolo Giuseppe	P		11	Tirozzi Tobia	P	
4	D'Alterio Bruno	P		12	Napolano Castrese		A
5	Sarracino Luigi	P		13	Maisto Francesco	P	
6	Cacciapuoti Antonio	P		14	Galdiero Gennaro	P	
7	Chianese Aniello	P		15	Guarino Francesco	P	
8	Granata Aniello		A	16	Mastrantuono Francesco	P	

E' presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n. 17

presenti n. 15
assenti n. 02

Presiede l'ing. Giosuè DI MARINO.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, dr. Franco Natale.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

**COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota n.148/S.G. del 05/06/2012, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale dott. Ing. Giosuè Di Marino con la quale viene proposta l'approvazione del Regolamento Comunale per l'installazione e la gestione degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale;

Richiamata la Deliberazione del Garante per la Protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 –Provvedimento in materia di videosorveglianza -;

Visto il D.Lgs. n.196/2003 che approva il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 – 1° comma del D. Lgs n. 267/00, come da foglio allegato

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento per l'installazione e la gestione degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale costituito da n.13 articoli che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Resoconto dei lavori consiliari: interviene il consigliere Francesco Mastrantuono.

Il Presidente mette ai voti la proposta di Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

APPROVA

L'allegata proposta di Regolamento per la videosorveglianza, composta da n. 13 articoli.

IL PRESIDENTE

Passiamo al **Punto 8) all'ordine del giorno: approvazione regolamento videosorveglianza.**

Chiedo se vi siano interventi. Prego. Consigliere Mastrantuono.

CONSIGLIERE MASTRANTUONO

Anche in questo caso, la commissione ha stabilito due relatori, io parlo a nome della maggioranza. È un regolamento proposto dagli uffici al quale abbiamo fatto poche ma significative modifiche. Vi è la necessità di votarlo per disciplinare l'installazione delle telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale, perché diversamente ci troveremo in una situazione di difficoltà in presenza di un vuoto normativo. La commissione ha ritenuto di intervenire su due aspetti, il primo è il titolare dei dati sensibili che vengono acquisiti tramite le telecamere e c'è la possibilità, adottando degli strumenti di tutela e di sicurezza, di integrare eventuali sistemi di videosorveglianza privati con quello comunale. Spesso capita, purtroppo come ne sono testimonianza gli episodi venuti alla cronaca, in assenza di apparati di videosorveglianza pubblici si sono utilizzati sistemi privati. La seconda questione molto importante, a mio avviso è la tenuta delle immagini che da una iniziale previsione di 24 ore la commissione ha elevato a 72. Potrebbe capitare in concomitanza di un periodo festivo, di un week end. Quindi non vi è la possibilità di verificare se nelle 24 ore è possibile utilizzare le immagini acquisite. C'è stata la preoccupazione della commissione di tutelare la privacy dei soggetti che potrebbero essere eventualmente investiti da queste riprese e quindi è precisato che le riprese non devono ad avere ad oggetto mai persone, devono essere di natura panoramica, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Ovviamente questo è un regolamento necessario, forse siamo stati in ritardo; confesso che alla commissione era stato già trasmesso da un po', ma per fortuna è stato approvato all'unanimità; invito i colleghi – ma non credo che ci siano sorprese da questo punto di vista – a votarlo anche all'unanimità in questa sede, ovviamente dopo le relazioni e gli interventi dei colleghi che vorranno prendere la parola. Grazie.

IL PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Mastrantuono.

Anche in tal caso è allegato il verbale della commissione, con il parere unanime di tutti i componenti. Dato che è un argomento estremamente tecnico, non c'è ulteriore discussione pongo in votazione il Punto 8) all'ordine del giorno: approvazione regolamento videosorveglianza.

I favorevoli alzino la mano. All'unanimità.

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli



**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

INDICE

TITOLO I: Principi Generali

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – FINALITA' DEGLI IMPIANTI

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO II: Caratteristiche e modalità di gestione degli impianti

Art. 4 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 6 – METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

Art. 7 – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

TITOLO III: Modalità di trattamento dei dati personali

Art. 8 – TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9 – INFORMATIVA

Art. 10 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

Art. 11 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 12 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEI DATI PERSONALI

TITOLO IV: Norme transitorie

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI GARANZIA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le norme per l'installazione e la gestione di impianti di videosorveglianza da parte del Comune di Villaricca nell'ambito del territorio comunale, nonché l'utilizzo dei dati personali raccolti.
2. Il presente regolamento si uniforma alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emanato dall'Autorità Garante della Privacy e pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29/04/2010, garantendo che tutte le fasi, dalla installazione alla gestione degli impianti, all'utilizzo dei dati personali raccolti, si svolgano nel rispetto dei principi e dei limiti ivi fissati. Il trattamento dei dati raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza regolarmente installati, dovrà avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché, più in generale, della dignità delle persone. Tale garanzia è da intendersi riferita anche ai diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolto nel trattamento dei dati.
3. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy sopra citato.

Articolo 2 Finalità degli impianti

1. L'installazione degli impianti di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue principalmente le seguenti finalità:
 - sicurezza urbana;
 - controllo di aree abusivamente impiegate come deposito incontrollato di rifiuti e discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - tutela del patrimonio comunale.
2. È, in ogni caso, consentita l'utilizzazione dei dati raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza per altre finalità purché avvenga nei limiti e nel rispetto di legge nonché del presente Regolamento.

Articolo 3

Principi generali per il trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali attraverso impianti di videosorveglianza è soggetto al rispetto dei seguenti principi generali:
 - Principio di **LICEITÀ**: il trattamento è legittimo solo quando sia effettuato nello svolgimento delle funzioni istituzionali ed in quest'ambito esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 2. Deve inoltre avvenire nel rispetto di quanto prescritto per l'installazione di impianti audiovisivi da altre disposizioni di speciali di legge: norme dell'ordinamento civile e penale che regolano le interferenze illecite nella vita privata, la tutela del domicilio, della immagine, norme a tutela dei lavoratori, norme che limitano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
 - Principio di **NECESSITÀ**: ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve "ab origine" essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitata a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata, in modo da non consentire la ripresa e comunque l'utilizzazione di dati relativi a persone identificate od identificabili, ogni qualvolta lo scopo sia raggiungibile con l'utilizzo di dati anonimi. Va garantita altresì la automatica e periodica cancellazione dei dati eventualmente registrati.
 - Principio di **PROPORZIONALITÀ**: la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree od attività per le quali sussista una effettiva necessità di controllo, anche a fini di deterrenza e comunque solo quando misure alternative e meno potenzialmente invasive siano valutate insufficienti, inattuabili o inefficaci sulla base di una ponderata e motivata valutazione da parte del titolare, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

TITOLO II

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 4

Sistema di videosorveglianza

1. Il Comune di Villaricca, compatibilmente con le potenzialità disponibili e raggiungibili dal proprio sistema di collegamento, intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza caratterizzato da:
 - unicità del centro di raccolta dei dati;
 - unicità del centro di responsabilità di gestione dei dati.
2. Fermo restando l'unicità del centro di raccolta e di responsabilità di gestione dei dati è consentito l'utilizzo di un sistema integrato che collega telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, mediante dispositivi telematici.

3. Nel caso sia utilizzato un sistema integrato di videosorveglianza con le modalità di cui al comma precedente devono essere assicurate specifiche misure di sicurezza per impedire accessi abusivi alle immagini. Inoltre, gli eventuali costi di collegamento tra la rete pubblica e quella privata saranno a carico del Comune.
4. In ogni caso, ogni nuova installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte del Comune deve passare per l'esame preliminare del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica.

Articolo 5

Caratteristica degli impianti

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da una o più telecamere fisse e/o mobili.
2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare gli accessi da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere spazi privati almeno in via esclusiva.
3. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile della gestione dell'impianto ed eseguite dai tecnici delle ditte fornitrici degli impianti.
4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza installati deve assicurare che le immagini raccolte garantiscano riprese di tipo panoramico e non particolareggiate delle persone e dei luoghi, escludendo – salvo che questo risulti, motivatamente, indispensabile per lo scopo – riprese di dettaglio, ingrandite o comunque particolareggiate su:
 - persone fisiche;
 - aree di proprietà privata;
 - luoghi di lavoro – sia all'interno di edifici che in aree aperte, (es. cantieri), durante l'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 300/70.
5. Le caratteristiche di ogni singolo impianto sono dettagliate in specifiche schede tecniche secondo il modello di cui all'Allegato A del presente Regolamento.
6. Il Responsabile della gestione dell'impianto è tenuto a redigere la relativa scheda tecnica di cui al comma precedente, tenendo conto delle certificazioni rilasciate in sede di installazione dalle ditte fornitrici degli stessi.

Articolo 6

Metodologie di rilevazione

1. Il sistema di videosorveglianza di cui il Comune di Villaricca intende dotarsi prevede come regola generale la videoregistrazione.
2. In casi sporadici ed eccezionali, in alternativa alla videoregistrazione, è

consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor.

3. Le esigenze di cui al comma precedente devono avere carattere di eccezionalità, temporaneità e devono essere adeguatamente motivate con provvedimento del titolare.

Articolo 7

Modalità di gestione dell'impianto

1. Il Comandante la Polizia Municipale è responsabile della gestione dell'impianto, ne cura il costante adeguamento alle norme di sicurezza ed il controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.
2. Lo stesso si avvale della collaborazione dei Dirigenti dei Settori i cui collaboratori operano nella struttura in cui è collocato l'impianto.
3. La decisione di installare un nuovo impianto, o la modifica delle metodologie di rilevazione degli impianti esistenti, è subordinata all'acquisizione del parere di conformità al presente Regolamento ed alle normative vigenti in materia di riservatezza espresso congiuntamente dal Responsabile della gestione degli impianti e dei dati e dal Dirigente del Settore cui è demandata la competenza relativa all'applicazione della normativa in tema di riservatezza. La decisione verrà immediatamente comunicata al Sindaco ed ai Capi gruppo consiliari.

TITOLO III

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 8

Titolare, Responsabile ed Incaricati del trattamento dei dati

1. Titolare dei dati raccolti, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, è il Comune di Villaricca nella persona del il Sindaco pro tempore, o un suo delegato, il quale assicura la disponibilità degli strumenti, anche informatici, atti a garantire le misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati, così come definito dall'Articolo 4 del D.Lgs. n° 196/2003, è individuato a seguito di provvedimento del titolare nel Comandante la Polizia Municipale di questo Ente.
3. Il Responsabile individua con proprio provvedimento, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano attenendosi alle istruzioni da esso impartite.

Articolo 9

Informativa

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno di area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei.
2. Il Responsabile all'atto dell'installazione delle telecamere assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi di cui all'Allegato B. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli. Se l'impianto è collocato all'interno di edifici, l'avviso conterrà una più specifica informativa, con particolare riguardo alle finalità perseguite ed all'eventuale conservazione dei dati raccolti.
3. Il Responsabile, prima dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza provvede a predisporre ulteriori forme di pubblicizzazione, utilizzando a questo fine i mezzi di comunicazione nella sua disponibilità, (Albo pretorio, sito internet, giornalino del Comune, ecc.), rendendone noti gli scopi ed avvisando gli interessati dei propri diritti.
4. Il Responsabile comunica, con le modalità ritenute più idonee e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, eventuali variazioni inerenti la collocazione degli impianti e delle aree soggette a controllo.


Articolo 10

Modalità di trattamento dei dati personali raccolti

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 3 e previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, il trattamento dei dati personali raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza regolarmente installati sul territorio comunale, è effettuato nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) i dati raccolti sono trattati dal responsabile e dagli incaricati individuati ai sensi dell'articolo 8, sulla base delle istruzioni fornite dal titolare, dal presente regolamento, dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy citato all'articolo 1 comma 2. Il trattamento consiste nella conservazione dei dati per il tempo stabilito e di cui al successivo punto b). La visione delle immagini registrate è tuttavia consentita nei seguenti casi:
 - a.1) su richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - a.2) per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò specificamente incaricati;
 - a.3) quando si renda necessario ai fini della difesa di una situazione

giuridicamente tutelata e a seguito di istanza motivata;

- b) per ogni impianto di videosorveglianza attivato, deve essere stabilito e reso noto se le immagini sono registrate e, in caso positivo, il tempo di conservazione. Salvo disposizioni specifiche diverse, laddove si stabilisce la registrazione delle immagini su supporto magnetico o digitale, il tempo di conservazione è di 72 ore fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria o per finalità di sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato ad una settimana;
- c) decorso il termine di conservazione di cui al punto precedente, i dati raccolti sono cancellati automaticamente;
- d) al termine del periodo di utilizzo dei supporti magnetici (3 mesi al massimo), questi sono distrutti a cura del Responsabile di cui all'articolo 8 comma 2° del presente Regolamento;
- e) nel caso in cui in uno dei luoghi soggetti a videosorveglianza sia stato consumato o tentato un reato, la registrazione dei tempi immediatamente precedenti e successivi lo stesso, viene consegnata all'autorità preposta contestualmente alla denuncia.



Articolo 11

Diritti degli interessati

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciutigli ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 8 e seguenti del D.Lgs. n. 196/03.
2. In particolare l'interessato ha diritto di:
 - a) ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali, la loro origine, nonché le finalità del trattamento;
 - b) ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati;
 - c) ottenere l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati possono essere comunicati;
 - d) ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di norma di legge, compresi quelli per i quali non risulta più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
 - e) opporsi per motivazioni legittime al trattamento dei propri dati personali, anche quando il medesimo trattamento sia pertinente alla finalità per la quale sono stati raccolti.
3. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, disciplinati

agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, sono presentate al Responsabile del trattamento dei dati di cui al presente regolamento così come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 2°. L'istanza può essere riproposta, in presenza di giustificati motivi, decorsi almeno 90 giorni dalla prima presentazione.

Articolo 12

Sicurezza degli impianti e dei dati personali

1. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente. All'atto dell'installazione o nei successivi interventi di manutenzione, la ditta installatrice o chi comunque effettua l'assistenza, rilascia all'Ente una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato attestante la conformità dell'impianto o, del singolo intervento effettuato, alle regole in materia, (art. 33 – 36 d.lgs. n. 196/2003 e Allegato B).
2. Fermo restando quanto già previsto all'articolo 10, si stabilisce che gli impianti di videoregistrazione, con i supporti magnetici o digitali contenenti i dati personali rilevati, sono collocati in locali o armadi chiusi di sicurezza e con accesso limitato: in forma centralizzata presso la sede del Comune, all'atto della realizzazione del centro unico di raccolta dei dati previsto all'articolo 4 del presente regolamento oppure, ai sensi dell'art. 7, co. 2, presso una sede distaccata e/o decentrata del Comune;
3. L'accesso ai suddetti locali o armadi è limitato al Responsabile o agli incaricati.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Articolo 13

Entrata in vigore e norme di garanzia

1. Il presente Regolamento, una volta esecutiva la sua deliberazione di approvazione, sarà ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 83 dello Statuto Comunale.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento il titolare dà informazione delle schede tecniche di cui all'articolo 5, comma 5.

ALLEGATO A

COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO:

FINALITA':

NUMERO TELECAMERE:

UBICAZIONE DELLE TELECAMERE:

AREE OGGETTO DI RIPRESA:

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO:

TEMPI DI ATTIVAZIONE:

INFORMATIVA: AVVISI POSTI IN PROSSIMITA' DELLE TELECAMERE N. _____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Comandante Polizia Municipale - TEL.



ALLEGATO B

COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

(Art. 13 –D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003)

La registrazione/rilevazione in tempo reale è effettuata con videocamera collocata:

Per la seguente finalità: _____

Tempo di attivazione: _____

Modalità di conservazione (se registrato

Periodo di conservazione: sette giorni o 24 ore

RESPONSABILE TRATTAMENTO

Comandante Polizia Municipale

=====



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
ING. GIOSUÈ DI MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio informatico il giorno **02.07.2012** per rimanervi per trenta gg. consecutivi (art. 39, comma 6, del vigente Statuto Comunale e art. 32 legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 2 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno **03.08.2012**;
- decorsi 30 giorni dalla pubblicazione (art. 39, comma 6 del vigente Statuto Comunale).

Villaricca, 3 agosto 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Comando Polizia Locale.

Villaricca, 2 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 2 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO